



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

Decreto n. 571/2012

Prot. n. 11398

IL DECANO

VISTA la legge n. 168/1989;

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n. 50 del 12.01.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale del 27.01.2012;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 03.02.2012;

VISTO il Regolamento dei Dipartimenti – schema base, adottato con D.R. n. 220/2012 del 09.02.2012;

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le elezioni del rappresentante degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane per il triennio 2012/2015.

Art. 2 - Le votazioni avranno luogo **l'11 Aprile 2012 presso la sede della Facoltà di Lettere e Filosofia – BAZZANO (L'Aquila) - Aula docenti dipartimento di storia e metodologie comparate, piano primo**, sarà costituito un unico Seggio elettorale e resterà aperto dalle ore **10.30** alle ore **19.00**. L'insediamento del Seggio Elettorale avverrà alle **ore 8.30** del giorno fissato per la votazione per la preparazione del materiale necessario.

Art. 3 - L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli assegnisti del Dipartimento.

Art. 4 - Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 5 - L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.

Art. 6 - Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di assegno, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.

Art. 7 - Viene nominato il Seggio Elettorale così composto:

Membri effettivi

- *Scannavini Anna*

- *Hans Barbara*

- *Bucci Rosaria Aquilina*

Membri supplenti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

- *Avolio Francesco*
- *Zenobi Luca*
- *Signorile Michael*

L'Aquila, 30.03.2012

f.to

Il Decano
Prof. Fedinando Taviani



Normativa di riferimento:

Art. 30 dello Statuto:

Art. 30 – Consiglio di Dipartimento

... omissis ...

2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
 - a) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento;
 - c) una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei membri del Consiglio; all'interno di tale rappresentanza sono compresi due dottorandi, ove presenti. Ove il Dipartimento si costituisca in Sezioni, oltre ai docenti afferenti alla Sezione, partecipa agli eventuali organi della sezione con competenze didattiche una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti. Tale rappresentanza vota limitatamente ai compiti didattici ed organizzativi.
 - d) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca, ove presenti;
 - e) per i Dipartimenti aventi funzioni assistenziali, ovvero che partecipano alla costituzione delle Facoltà con funzioni assistenziali, cinque rappresentanti degli specializzandi.
3. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.
4. Per gli argomenti attinenti alle chiamate dei professori di ruolo, alla utilizzazione e destinazione dei posti di ruolo, all'attivazione di procedure concorsuali il Consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata e a quelle superiori. A tali deliberazioni non partecipano le rappresentanze degli studenti, degli assegnisti, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo.

Art. 10 del Regolamento dei Dipartimenti – schema base

Art.10

Rappresentanza degli assegnisti di ricerca

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza degli assegnisti di ricerca spetta a tutti gli assegnisti del Dipartimento
2. L'elezione si svolge a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di assegno, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.
3. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti.
4. L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.
5. Tale rappresentanza dura in carica tre anni ed il relativo mandato coincide con quello del Direttore. Gli eletti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.